

7 giugno 2017

Le nuove norme europee sugli aiuti di Stato nel settore aeroportuale

Lo scorso 17 maggio, la Commissione europea ha approvato nuove norme in tema di aiuti di Stato che, ampliando il campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria (Regolamento (UE) N. 651/2014), **esonerano alcune misure di sostegno pubblico a favore di porti e aeroporti, della cultura e delle regioni ultraperiferiche** dall'esame preliminare della Commissione.

L'obiettivo della Commissione è quello di facilitare investimenti pubblici in grado di creare posti di lavoro e stimolare la crescita, pur garantendo il mantenimento di un confronto concorrenziale tra le imprese.

Per quanto riguarda in particolare gli **aeroporti**, si prevede che gli Stati membri possano effettuare investimenti pubblici negli aeroporti regionali con **traffico fino a 3 milioni di passeggeri** all'anno, senza la necessità che tali investimenti vengano sottoposti al previo controllo della Commissione.

In prospettiva, le misure introdotte mirano a facilitare gli investimenti pubblici in più di 420 aeroporti dell'Unione (per un traffico aereo complessivo pari a circa il 13% del traffico dell'UE).

Al fine di godere dell'esenzione, l'aiuto statale dovrà soddisfare alcune condizioni:

- a) l'aiuto non dovrà essere concesso ad aeroporti situati nel bacino di utenza di un altro aeroporto (sito nel raggio di 100 km o raggiungibile in auto o con mezzi pubblici in 60 minuti);
- b) l'infrastruttura aeroportuale finanziata dovrà, in futuro, essere interamente utilizzata e non dovrà avere un'estensione in eccesso rispetto alla domanda da soddisfare;
- c) l'aiuto potrà coprire esclusivamente il deficit di finanziamento (cioè, la differenza tra le entrate attese dal progetto e i costi attesi, inclusi i costi di investimento, individuati sulla base di un piano industriale), limitandosi pertanto a quanto necessario per incoraggiare l'investimento;
- d) solo una determinata percentuale di costi di investimento potrà essere sovvenzionata (a seconda della grandezza o dell'ubicazione dell'aeroporto).

Il regolamento autorizza inoltre le autorità pubbliche a coprire le spese di funzionamento di piccoli aeroporti che gestiscono fino a 200.000 passeggeri all'anno. Tali aeroporti di minori dimensioni, che sono quasi la metà di tutti gli aeroporti dell'UE ma gestiscono solo lo 0,75% del traffico aereo, possono offrire un importante contributo alla connettività di una regione, ma difficilmente potranno avere un ruolo determinante nelle dinamiche del mercato, ragion per cui il finanziamento statale delle spese di tali aeroporti è stato, con le nuove misure, sostanzialmente definito non problematico dal punto di vista concorrenziale.

*** **

Il Dipartimento di Diritto dell'Unione europea e Diritto Antitrust di Pavia è Ansaldo è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento anche in relazione a fattispecie specifiche.

Avv. Filippo Fioretti

Partner

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Via Bocca di Leone, 78

I – 00187 Roma

Tel.: +39 06 69516 1

Fax: +39 06 6793236/7

E-mail: filippo.fioretti@pavia-ansaldo.it

www.pavia-ansaldo.it

Il contenuto della presente pubblicazione è a solo scopo informativo. Esso non deve essere inteso come un parere legale né come una disamina esaustiva di ogni aspetto relative alla materia oggetto del documento. Pavia e Ansaldo non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda l'uso della presente pubblicazione.

Pavia e Ansaldo - Studio Legale © 2017 - Tutti i Diritti Riservati. P.I. 01771720156